



Comune di Zubiena

PROVINCIA DI BIELLA

ORDINANZA

N. 10 DEL 28/05/2024

OGGETTO:

ORDINANZA: RIMOZIONE VELOCIPEDE (BICICLETTA)

IL SINDACO

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale, in attuazione delle proprie linee programmatiche di mandato in cui si riconosce la cura e la tutela del decoro urbano quale elemento fondamentale per una "città sostenibile" che salvaguardi e valorizzi le aree pubbliche, intende migliorare le condizioni di fruibilità del territorio, garantire la sicurezza dei pedoni e preservare le vie e le piazze cittadine, il cui decoro risulta compromesso anche dall'incontrollato e disordinato deposito di velocipedi;
- che il D.L. 20/02/2017 n.14, come convertito nella L.18/04/2017 n.48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza in città e vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli artt.50 e 54 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- che l'art.50 comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di "interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana...";

CONSTATATO che su diverse zone del territorio comunale si sono sovente verificati depositi di velocipedi liberamente su marciapiedi, aiuole, sedi stradali, ovvero fissate a ringhiere, alberi, pali dell'illuminazione e della cartellonistica stradale o su altre infrastrutture o beni pubblici non destinate allo scopo, ovvero agganciati con catene ed altro e lasciati incustoditi anche per lunghi periodi;

RILEVATO le zone interessate rivestono particolare rilevanza sia per l'alta densità abitativa sia per il numero e le tipologie delle attività insediate, costituendo così un luogo ad elevata frequentazione di pedoni e veicoli;

CONSIDERATO

- che con circolare 11001/123/111(3) del 06/07/2017 il Ministero dell'Interno, in attuazione dei nuovi strumenti di tutela della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20/02/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 18/04/2017, n.48, evidenzia che il "D.L. n.14/2017 si è preoccupato di mettere a disposizione nuovi e più incisivi strumenti per prevenire quelle situazioni e comportamenti di inciviltà, incidenti sulla vivibilità di luoghi nevralgici della vita cittadina e suscettibili di determinare un "effetto abbandono", che è una delle concause della formazione di diffuse forme di illegalità";

- che la circolare di cui sopra pone l'attenzione sui nuovi poteri di ordinanza del Sindaco in "riferimento alle ipotesi in cui è indifferibile e urgente adottare misure per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente ovvero della vivibilità urbana";

RITENUTO

- che per le ragioni sopra esposte sussiste la necessità di contrastare i comportamenti e le situazioni che compromettono il decoro cittadino e la vivibilità urbana consistenti nell'abbandono e nel deposito incontrollato e disordinato dei velocipedi nonché nel loro aggancio incustodito a manufatti stradali o ad altre opere fisse;
- che tali situazioni e comportamenti creano situazioni di disagio e pregiudizio alla regolare e sicura fruizione degli spazi da parte delle persone e dei veicoli, costituendo arbitrarie occupazioni del suolo pubblico pericolose per la libera circolazione stradale e arrecando grave pregiudizio ai pedoni per la difficoltà di fruire dei marciapiedi, ai portatori di handicap e alle persone anziane creando intralcio ai mezzi di emergenza per eventuali interventi di soccorso;
- che tali situazioni e comportamenti rendono altresì difficoltosi la pulizia e l'ordinaria manutenzione delle strade e dei marciapiedi favorendo l'accumulo di rifiuti ed innescando fenomeni di degrado del decoro urbano che alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini;
- che per le ragioni sopra esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano le situazioni oggetto del presente provvedimento e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di sicurezza e di contenimento dei disagi sopra evidenziati;

DATO ATTO che la presente Ordinanza interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa e che, pertanto, rimarrà in vigore per il tempo necessario a contrastare i fenomeni descritti e comunque non oltre il termine del 02/06/2024;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

VISTO l'articolo 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

VISTA la Legge 241/1990;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

Art.1. Divieto di abbandono di velocipedi in cattive condizioni d'uso e divieto di aggancio a manufatti stradali o altre opere fisse

1) Salvo quanto stabilito dalle norme sulla circolazione stradale e da quelle in materia ambientale, su suolo pubblico o aperto all'uso pubblico, è vietato agganciare con sistemi di ritenuta o fissare in qualsiasi modo velocipedi:

a) ad infrastrutture o beni pubblici non destinati allo scopo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, monumenti, elementi di arredo urbano, fioriere, sostegni della segnaletica stradale verticale o luminosa e dell'illuminazione pubblica, alberi, arbusti di qualsiasi specie;

b) a ringhiere, recinzioni, cancelli, inferriate, pluviali, discendenti, tubazioni, porte, portoni, serrande e a qualsiasi manufatto pubblico e privato limitandone l'uso e la funzionalità ovvero rappresentando elementi di degrado e pericolo per la libera circolazione pedonale o veicolare.

Al di fuori dei casi sopra descritti è altresì vietato, anche laddove consentito, lasciare i velocipedi agganciati ed incustoditi per un periodo superiore a 7 (sette) giorni.

2) È consentito il fissaggio dei velocipedi alle rastrelliere appositamente predisposte od autorizzate dall'Ente proprietario della strada, per un periodo non superiore ai 7 (sette) giorni. Tale termine sia nell'ipotesi di fissaggio alle rastrelliere che nelle ipotesi contemplate dal comma 1 lett. b) verrà reso noto mediante l'apposizione di cartelli informativi anche ai fini dell'applicazione della rimozione prevista dal successivo comma 3).

3) I mezzi trovati nelle situazioni sopra descritte e quelli in evidente stato di abbandono o inutilizzabili per venir meno delle caratteristiche essenziali ovvero che rappresentino un danno all'immagine o al decoro urbano, oltre alla sanzione amministrativa, potranno essere rimossi, quale sanzione accessoria, da personale facente parte di servizi tecnici comunali alla presenza degli agenti della Polizia locale che provvederanno a redigere apposito verbale.

4) La sanzione accessoria della rimozione, oltre ai casi sopra descritti nel comma 3, andrà comunque applicata quando lo spazio libero delle aiuole, dei marciapiedi o degli spazi comunque utilizzabili dai pedoni sia inferiore a m. 1,50 ovvero quando sia d'intralcio all'ingresso di edifici pubblici, esercizi commerciali e pubblici e civili abitazioni o rampe per disabili. La sanzione accessoria della rimozione non potrà applicarsi, nelle ipotesi di postazioni di bike-sharing autorizzate dall'ente proprietario salvo i casi in cui i velocipedi versino in situazioni di degrado. In tali casi si provvederà alla loro rimozione ed alla rimessa in pristino.

5) I mezzi di cui ai commi precedenti, anche se assicurati con sistemi di chiusura, in assenza dei proprietari dei medesimi, potranno essere rimossi, anche mediante il taglio del sistema di ritenuta usato per il fissaggio e depositati in idoneo locale individuato dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di avvenuta rimozione il legittimo proprietario, previa dimostrazione del titolo di possesso quale ad esempio la chiave del sistema di ritenuta, foto del velocipede, esibizione di una denuncia sporta in data antecedente alla rimozione, chiara e dettagliata descrizione del veicolo, ecc., potrà rivendicare il velocipede mediante richiesta alla Polizia Locale ed a seguito di pagamento delle spese di rimozione e custodia quantificata in € 30,00.

6) Decorso inutilmente il periodo previsto dall'art. 927 e seg. del Codice Civile il velocipede verrà considerato come cosa ritrovata trovando applicazione la normativa citata.

7) Nessun indennizzo spetterà al proprietario per la perdita del sistema di fissaggio o per eventuali danni durante le operazioni di rimozione ed immagazzinaggio, stante l'illecito del comportamento adottato.

8) Quanto sopra fatto salve le ipotesi in cui i velocipedi possano configurarsi quali rifiuti ai sensi della normativa in materia ambientale, con l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste e l'immediata rottamazione del veicolo.

Art. 2. Sistema sanzionatorio

1) Per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 a € 150 . È consentito il pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale di cui al precedente comma, secondo i principi previsti dalla Legge n. 689/81.

2) Le violazioni alla presente ordinanza possono essere accertate da tutte le forze di Polizia territorialmente competenti.

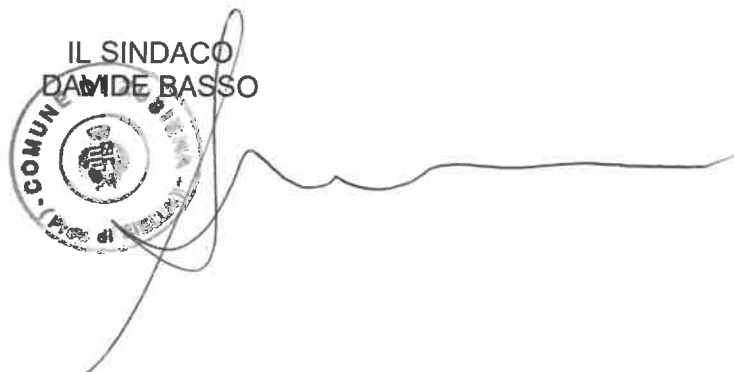
3) Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune o dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento con riferimento a materie specificamente individuate nell'atto di nomina.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa alla Prefettura di Biella.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line di questo Comune.

IL SINDACO
DAVIDE BASSO

The image shows the official stamp of the Municipality of Biella, which is circular and contains the text "COMUNE DI BIELLA" and a coat of arms. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink.